FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 395 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Emanuele RUSSO avente ad oggetto la seguente condotta:

  EMANUELE RUSSO, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore dilettante - codice 125.996) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 SGS (stagione sportiva 2018/2019-sezione 2 pag.13 e ssg- -attività giovanile agonistica) perché tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. TIRRENIA CALCIO quale allenatore per la squadra Allievi Regionale, ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D TIRRENIA CALCIO di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra under 15 Regionale Maschile;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele RUSSO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Emanuele RUSSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina